



1970 | 2020 Regione e sentimento
Il Lazio, da cinquant'anni

CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO
50

legge n. 7 del 22 ottobre 2018

Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale

Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale

Numero della legge: 7
Data: 22 ottobre 2018
Numero BUR: 86
Data BUR: 23/10/2018

SOMMARIO

CAPO I DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE DEI PROCESSI NORMATIVI E AMMINISTRATIVI E PER L'INNOVAZIONE DIGITALE

Art. 74 (4c)

(Interventi a sostegno delle famiglie dei minori fino al dodicesimo anno di età nello spettro autistico)

1. La Regione, nell'ambito delle iniziative volte alla tutela della salute, con specifico riferimento ai minori fino al dodicesimo anno di età nello spettro autistico, individua nelle linee guida per il trattamento dei disturbi dello spettro autistico nei bambini e negli adolescenti i programmi psicologici e comportamentali strutturati (Applied Behavioural Analysis – ABA, Early Intensive Behavioural Intervention – EIBI, Early Start Denver Model – ESDM), i programmi educativi (Treatment and Education of Autistic and Related Communication Handicapped Children - TEACCH) e gli altri trattamenti con evidenza scientifica riconosciuta mirati a modificare i comportamenti del bambino per favorire un migliore adattamento alla vita quotidiana.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione sostiene le famiglie dei minori fino al dodicesimo anno di età nello spettro autistico residenti nel Lazio che intendono liberamente avvalersi dei metodi terapeutici indicati.

3. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, sentito il parere della commissione consiliare competente in materia, adotta un regolamento **(4.1)** per la disciplina relativa, in particolare:

a) all'istituzione di un elenco dei terapisti riconosciuti, aperto con riconoscimento annuale a decorrere dall'anno 2018; **(4a)**

b) alle modalità per sostenere le famiglie di cui al comma 2, con priorità per quelle con un numero di figli nello spettro superiore ad 1 e con un ISEE inferiore o pari a 8 mila euro;

c) alle modalità per la formazione specifica indicata per i pediatri e gli insegnanti di sostegno.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 1.000.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2018-2020, si provvede mediante le risorse iscritte a legislazione vigente, a valere sulle predette annualità, di cui al programma 02 "Interventi per la disabilità" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".